

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 19 dicembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 8^{bis} Utilizzazione delle informazioni interne

¹ I membri delle commissioni possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell'ambito della loro attività in seno alla commissione, soltanto nell'ambito di tale attività.

² In particolare, non possono utilizzare le informazioni di cui al capoverso 1 per procurare vantaggi a sé o a terzi.

Art. 8^{ibis} Segreterie delle commissioni

¹ Ogni commissione extraparlamentare dispone di una segreteria, che è gestita da un servizio dell'Amministrazione federale centrale.

² Il responsabile e gli altri collaboratori della segreteria sottostanno al diritto in materia di personale federale applicabile all'Amministrazione federale centrale.

³ Sono fatte salve le disposizioni derogatorie di diritto speciale o contenute nella decisione istitutiva.

Art. 8^l Aveni diritto

Ha diritto a un indennizzo conformemente alla presente sezione chi è stato nominato membro o membro supplente di una commissione extraparlamentare ed è attivo in seno a questa commissione.

Art. 8^r cpv. 2

² Se la partecipazione ai lavori della commissione comporta un onere considerevole per un suo membro, in quanto è tenuto a organizzare l'assistenza di figli o congiunti bisognosi di cure, questi può chiedere il rimborso delle relative spese all'autorità competente.

¹ RS 172.010.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.

19 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova